



Regione Toscana

in collaborazione con:



# CONVEGNO

## POLIZIA LOCALE

### MODELLI ORGANIZZATIVI

### A CONFRONTO E PROSPETTIVE DI RIFORMA

**martedì, 3 luglio 2018** Presidenza della Giunta Regionale  
*Sala Pegaso* - Piazza Duomo 10, Firenze

# La Legge Regionale Toscana 12/2006 tra presente e futuro

**Andrea Pasquinelli**



**POLIZIA MUNICIPALE**  
Comune di Prato

## Legge 7 marzo 1986, n. 65

### Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.

(GU n.62 del 15-3-1986 )

#### Art. 6. Legislazione regionale in materia di polizia municipale

1. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e' svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.
2. Le regioni provvedono **con legge regionale** a:
  - 1) stabilire le **norme generali per la istituzione del servizio** tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
  - 2) promuovere servizi ed iniziative per la **formazione e l'aggiornamento del personale** addetto al servizio di polizia municipale;
  - 3) promuovere tra i comuni le opportune **forme associative** con idonee iniziative di incentivazione;
  - 4) determinare le **caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado** per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;
  - 5) disciplinare le **caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi** in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5. (**armamento**)

**Costituzione della Repubblica le 18 ottobre 2001, n. 3**

**Parte II**

Ordinamento della Repubblica

**Titolo V**

Le Regioni, le Province, i Comuni

**Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3**

G.U. 24/10/2001, n.248

**Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1**

G.U. 23/04/2012, n.95

Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

*(omissis)*

h) ordine pubblico e sicurezza, **ad esclusione della polizia amministrativa locale;**

**Legge regionale 03 aprile 2006, n. 12**  
**Norme in materia di polizia comunale e provinciale.**  
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 12.04.2006

**Legge regionale 11 dicembre 2007, n. 65**  
**Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12**  
**(norme in materia di Polizia comunale e provinciale).**  
GU 3a Serie Speciale - Regioni n.10 del 08-03-2008

**Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88**  
**Legge di stabilità per l'anno 2017**  
Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30.12.2016  
(articolo 3)

**Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14**  
**Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città'**  
*(in GU n.42 del 20-2-2017 )*  
entrato in vigore il 21/02/2017  
convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48  
(in G.U. 21/04/2017, n. 93).

**Conferenza Unificata Stato, Regioni, Province autonome, Enti locali**  
**del 24/01/2018**

**Accordo sulle linee generali delle politiche pubbliche**  
**per la promozione della sicurezza integrata**

lo **scambio informativo** tra la polizia locale e le Forze di polizia presenti sul territorio per gli aspetti di interesse comune, ferme restando le rispettive attribuzioni istituzionali;

l'**interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative** della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia;

la **regolamentazione dell'utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza** tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;

l'**aggiornamento professionale integrato** per gli operatori della polizia locale e delle Forze di polizia.

**Legge regionale 03 aprile 2006, n. 12**  
**Norme in materia di polizia comunale e provinciale.**

***Art. 01 - Oggetto della legge***

1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall' articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, detta disposizioni concernenti i requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento, anche in forma associata, delle funzioni di polizia amministrativa locale tramite **strutture di polizia comunale, denominata polizia municipale**, e di polizia provinciale, di seguito insieme indicate nella presente legge con il termine polizia locale, al fine di assicurarne sul territorio regionale l'efficace espletamento da parte di comuni e province.

*(omissis)*

## ***Art. 02 - Strutture e funzioni di polizia locale***

*(omissis)*

3. Il personale della polizia locale deve **possedere tutti i requisiti previsti** per lo svolgimento di tutte le funzioni stabilite dalla legge.
4. Per la selezione del personale da destinare alle strutture di polizia municipale e provinciale, sono individuate **modalità di verifica del possesso dei requisiti di natura psichica e fisica** previsti dalla legislazione in materia.

## ***Art. 03 - Principi organizzativi***

*(omissis)*

4. Gli operatori di polizia locale svolgono stabilmente le attività ed i compiti previsti dalla presente legge **anche negli enti ove presti servizio un solo addetto.**



## ***Art. 05 - Competenza territoriale***

1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero di quello risultante dall'insieme degli enti associati.
2. Ai sensi delle disposizioni statali, il personale può compiere fuori dal territorio di competenza :
  - a) le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
  - b) le operazioni di polizia di propria iniziativa, durante il servizio, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
  - c) le missioni per rinforzare altre strutture di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto.**

## ***Art. 06 - Strumenti di autotutela***

## ***Art. 09 - Supporto tecnico***

**1. La Regione promuove l'esercizio omogeneo delle funzioni inerenti le attività di polizia locale mediante:**

**a) valutazioni e indicazioni tecniche sull'organizzazione e lo svolgimento delle attività di polizia locale;**

**b) il sostegno all'attività tramite la definizione di modelli operativi uniformi.**

**2. La Regione, inoltre, mediante attività di ricerca e documentazione, favorisce l'acquisizione dei dati necessari alle strutture di polizia locale finalizzate:**

**a) all'organizzazione delle funzioni di propria competenza dirette alla sicurezza del territorio;**

**b) all'individuazione dei contenuti degli accordi per la gestione integrata del controllo territoriale.**

**3. La Regione promuove, in collaborazione con gli enti locali, l'istituzione e l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alle centrali operative dei corpi di polizia locale sull'intero territorio regionale**

## **Art. 10 - Attività formativa**

1. La Regione programma e realizza **le attività formative di propria competenza** di cui agli articoli 17 e 20 avvalendosi della fondazione Scuola interregionale di polizia locale di cui all'articolo 10 bis.
2. La Regione, previa valutazione del fabbisogno formativo sulla base delle indicazioni degli enti locali e sentite le rappresentanze sindacali dei lavoratori, definisce i contenuti generali uniformi dei programmi formativi per le diverse figure professionali del personale addetto alle strutture di polizia locale.
3. Le attività formative possono essere programmate e realizzate anche in collaborazione con gli enti locali, previa convenzione che può prevedere la gestione delle attività da parte degli enti medesimi e **l'attribuzione ad essi delle risorse finanziarie necessarie.**
4. Fino alla completa attuazione degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può autorizzare gli enti locali, singoli o associati, allo svolgimento delle attività formative di propria competenza, verificandone la corrispondenza alle disposizioni regionali.

## ***Art. 11 - Strumenti di comunicazione***

**1. La Giunta regionale definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di comunicazione in dotazione a ciascuna struttura di polizia locale in modo da consentirne la reciproca utilizzazione in tutto il territorio regionale.**

## ***Art. 13 - Conferenza tecnica regionale***

1. Al fine di acquisire elementi utili per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 9 , comma 1, e per la predisposizione del regolamento di cui all' articolo 12 , la Giunta regionale organizza periodicamente la Conferenza tecnica regionale sulla polizia locale.
- 2. Alla Conferenza partecipano i responsabili delle strutture di polizia municipale e provinciale.**
3. La partecipazione agli incontri di cui al comma 1 non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

## **Art. 14 - Corpo di polizia municipale**

1. I comuni, singoli o associati, per lo svolgimento delle attività di cui all' articolo 2 possono istituire corpi di polizia municipale.
2. I comuni istituiscono il corpo di polizia municipale nel rispetto delle seguenti caratteristiche strutturali ed operative minime:
  - a) organizzazione giornaliera, nell'ambito territoriale di competenza, di due turni ordinari di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi e organizzazione di un terzo turno di vigilanza ordinaria sul territorio in servizio serale-notturno per almeno centoventi giorni, anche non consecutivi, per ogni anno solare;
  - b) predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per telecomunicazioni di servizio, attiva tutti i giorni dell'anno;
  - c) organizzazione di un sistema che consenta l'attivazione dei controlli di polizia amministrativa locale nell'arco delle ventiquattro ore, compresi i festivi, nell'ambito territoriale di competenza;
  - d) organizzazione e svolgimento del servizio di rilevazione degli incidenti stradali con danni alle persone o rilevanti conseguenze sulla circolazione stradale nei due turni antimeridiano e pomeridiano ed organizzazione dell'eventuale attivazione del servizio per almeno un turno serale-notturno, compresi i festivi, nell'ambito territoriale di competenza.
3. I corpi di polizia municipale, ove possibile, privilegiano un'organizzazione improntata al principio del decentramento e adottano moduli operativi di prossimità nei confronti della collettività amministrata dall'ente locale di appartenenza.
4. La Regione promuove l'istituzione e sostiene l'attività dei corpi di polizia municipale aventi le caratteristiche organizzative di cui al presente articolo, mediante i finanziamenti previsti dalla r. 38/2001 , relativi alle funzioni di polizia locale.

## ***Art. 16 - Organizzazione del corpo di polizia municipale e provinciale***

1. Il corpo di polizia municipale e provinciale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, si articola nelle seguenti figure professionali:

a) comandante, con funzioni di responsabile del corpo;

**b) addetti al coordinamento e controllo, tra i quali possono essere individuati uno o più vicecomandanti;**

c) agenti

## ***Art. 17 - Comandante del corpo di polizia municipale e provinciale***

1. Il comandante dirige lo svolgimento delle attività di competenza del corpo, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui all' articolo 3 comma 1.
2. Il comandante attua gli indirizzi dati dal sindaco o dal presidente della provincia ai sensi dell' articolo 3 , comma 3, ed è responsabile verso il sindaco o il presidente della organizzazione, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico ed operativo del personale appartenente al corpo.
- 3. La funzione di comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza.**
4. Allo scopo di garantire la competenza tecnico-professionale connessa alle attività dei livelli apicali dei corpi, qualora non venga effettuata una selezione concorsuale finalizzata alla copertura del ruolo, l'affidamento dell'incarico comporta la frequenza del corso regionale obbligatorio di formazione di cui all' articolo 19 , comma 1, lettera a).



## ***Art. 23 - Norma transitoria***

1. La Regione adotta i regolamenti di cui agli articoli 12 e 19 entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni regionali degli enti locali, la Commissione regionale per le pari opportunità e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, nei Comuni che non si fossero adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 14, le strutture di polizia municipale assumono denominazione diversa da quella di corpo, fatti salvi, per il personale in esse inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già attribuiti e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.
3. Gli enti locali, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 12 , adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di quest'ultimo.
4. **L'adeguamento da parte degli enti locali alla presente legge costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla r. 38/2001 relativi alle funzioni di polizia locale.**